

COMUNE DI FERRANDINA

(Provincia di Matera)

ORDINANZA DEL SINDACO NUMERO 30 DEL 22/05/2024

OGGETTO: Concessione Coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi "Monte Morrone" – Area "Masseria Galtieri 1" – Comune di Ferrandina.

Ordinanza sindacale, contingibile e urgente, adottata per fronteggiare emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale.

IL SINDACO

Premesso che:

- con nota del 13 maggio 2024 (protocollata in data 14.05.2024 al n. 7923) l'Azienda Sanitaria Locale Matera, nella persona del dott. Vincenzo Ruggiero, nella sua qualità di dirigente del Servizio Igiene Ambientale, ha rappresentato l'insorgenza di una emergenza di carattere sanitario e richiesto al sindaco, per quanto di sua competenza, di adottare provvedimenti contingibili e urgenti a carattere esclusivamente locale in ottemperanza al principio della massima precauzione;
- la nota, epigrafata al precedente capo, evidenzia l'esigenza di adottare misure straordinarie, in relazione ai dati emersi dalle indagini ambientali preliminari e di caratterizzazione eseguite a carico della matrice acque sotterranee dal 2019 al 2023 da Gas Plus e ARPAB che sono risultate non conformi alle CSC previste dal Decreto Legislativo n. 152/2006 per i parametri solfati, boro, ferro e manganese, alluminio e nichel., con valori di concentrazione superiori alla CSC:

Ritenuto necessario, al fine di preservare e tutelare la salute e l'igiene pubblica, imporre il divieto di attingere acqua nell'area in oggetto per uso umano, zootecnico ed agricolo;

Dato atto che:

- l'articolo 50, comma 5 del d.lgs. n. 267/2000, prevede che "in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale";
- le azioni da porre in campo benché *extra ordinem* devono conservare il puntuale rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e non ledere o compromettere diritti costituzionalmente protetti, se non entro il limite della protezione di equivalenti diritti costituzionalmente tutelati:
- scopo della presente ordinanza è la realizzazione dell'articolo 32 della Costituzione, a norma del quale: "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività":
- il fine da realizzare consiste nella attivazione di misure contingibili e urgenti per il contenimento e la riduzione del pericolo per la salute, estrinsecantisi in:

È VIETATO l'attingimento di acqua per scopi idropotabili dai pozzi privati presenti nel territorio interessati dall'inquinamento in argomento;

È VIETATO, altresì, ai proprietari e/o agli aventi causa, a qualsiasi titolo, dei pozzi interessati dalla contaminazione in argomento di utilizzare l'acqua emunta dagli stessi per fini idropotabili (per bere, per usi alimentari, preparare bevande, per la cura del corpo, - a causa delle possibilità di ingestione e/o inalazione -, per la preparazione o la cottura di alimenti) nonché a scopo agricolo/irriguo sulle colture utilizzate a fini alimentari;

È VIETATO, nel raggio di 200(duecento) metri dall'area interessata, inoltre, l'escavazione di nuovi pozzi e perforazioni nel sottosuolo che si attestino al di sotto del livello statico della falda idrica, al fine di limitare il propagarsi dell'inquinamento rilevato, salvo in situazioni di particolare necessità che dovranno essere oggetto di specifici studi, atti ad escludere il rischio di interferenze dell'opera stessa rispetto alla contaminazione dell'acquifero. Sono escluse da tale divieto le attività di indagine che si rendessero necessarie per approfondire la problematica in questione;

Considerato che:

- il sindaco, quale mera autorità preposta all'adozione del provvedimento, non è provvisto della competenza tecnica utile a sindacare, nel merito, fondatezza del pericolo ed adeguatezza della adottanda misura, dovendo fare affidamento sulla valutazione dell'organismo tecnico che, uno con la richiesta, ha fornito le specificazioni del caso;
- tutti gli atti istruttori che hanno portato all'adozione del presente atto, quivi richiamati, sono parte integrante ed essenziale del provvedimento e ne integrano la motivazione, a norma dell'articolo 3 della legge n. 241/1990, restando a disposizione degli interessati.

Ritenuto:

di dover adottare le cautele richieste, anche nel rispetto del principio di precauzione, sussistente:

- l'attualità del pericolo, in relazione alla tempistica delle comunicazioni;
- l'urgenza, in relazione alla dedotta indifferibilità dell'intervento;
- la contingibilità, in relazione alla circostanza che il provvedimento in adozione perde la sua efficacia una volta che abbia raggiunto il suo scopo;
- la territorialità meramente locale del fenomeno, tale da non determinare l'esigenza, nel rispetto del principio di sussidiarietà verticale, di attivare i livelli superiori di protezione della salute pubblica.

In forza dei poteri attribuiti dal comma 5 dell'articolo 50 del d.lgs. n. 267/2000

ORDINA

È VIETATO l'attingimento di acqua per scopi idropotabili dai pozzi privati presenti nel territorio interessati dall'inquinamento in argomento;

È VIETATO, altresì, ai proprietari e/o agli aventi causa, a qualsiasi titolo, dei pozzi interessati dalla contaminazione in argomento di utilizzare l'acqua emunta dagli stessi per fini idropotabili (per bere, per usi alimentari, preparare bevande, per la cura del corpo, - a causa delle possibilità di ingestione e/o inalazione -, per la preparazione o la cottura di alimenti) nonché a scopo agricolo/irriguo sulle colture utilizzate a fini alimentari;

È VIETATO, nel raggio di 200(duecento) metri dall'area interessata, inoltre, l'escavazione di nuovi pozzi e perforazioni nel sottosuolo che si attestino al di sotto del livello statico della falda idrica, al fine di limitare il propagarsi dell'inquinamento rilevato, salvo in situazioni di particolare necessità che dovranno essere oggetto di specifici studi, atti ad escludere il rischio di interferenze dell'opera stessa rispetto alla contaminazione dell'acquifero. Sono escluse da tale divieto le attività di indagine che si rendessero necessarie per approfondire la problematica in questione;

DISPONE

la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Ferrandina;

la trasmissione della presente ordinanza:

- Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica-Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza (IS) – Sezione UNMIG dell'Italia Meridionale – Divisione VIII; pec: unmig.napoli@pec.mase.gov.it

- Al Direttore Generale – Direzione Generale dell'Ambiente, del Territorio dell'Energia; pec: dg.ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it

- Alla Regione Carabinieri Forestale "Basilicata"- Gruppo Matera;

pec: fmt42659@pec.ambiente.it

- Alla Regione Basilicata - Ufficio Economia Circolare, Rifiuti e Bonifiche;

pec: ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it

- Alla Provincia di Matera Settore Ambiente; provincia.matera@cert.ruparbasilicata.it
- all'ARPAB; protocollo@pec.arpab.it
- All'ASM di Matera Servizio di Igiene Ambientale; asmbasilicata@cert.ruparbasilicata.it
- al Comando di Polizia Locale polizialocaleferrandina@pec.it

AVVERTE

- 1. che la violazione delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza, per la parte in cui l'ordine è diretto a destinatari individuabili, comporta il loro deferimento all'A.G., per la violazione dell'articolo 650 c.p., con salvezza delle ulteriori previsioni della normativa vigente, in relazione agli altri reati ravvisabile come conseguenza indiretta della violazione;
- **2.** che l'efficacia della presente ordinanza cessa nel momento in cui il demandato direttore del Dipartimento di Prevenzione attesti e comunichi la cessazione dello stato di emergenza, ciò senza che si renda necessario dare luogo a formale revoca del presente provvedimento.

COMUNICA

Il presente provvedimento diventa efficace con la pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Ferrandina. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di affissione all'albo pretorio. Nel termine di 120 giorni, decorrenti dalla medesima data, è possibile proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dalla residenza comunale.

Ferrandina (MT), 22.05.2024

Il sindaco Avv. Carmine LISANTI